



**COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO
REGIONE PIEMONTE – PROVINCIA DI TORINO**

**REGOLAMENTO COMUNALE
USO DELLE ACQUE
D'IRRIGAZIONE
SULL'INTERO TERRITORIO
COMUNALE**

(approvato con deliberazione del C.C. nr. 32 del 24.07.2000 – riadattato con deliberazione del C.C. nr. 29 del 29.07.2002 – riapprovato con deliberazione del C.C. nr. 19 del 08.07.2005)

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale nr. 19 del 08.07.2005

ART. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'uso delle acque di irrigazione sull'intero territorio Comunale.

Il diritto di irrigazione è riservato a tutti i proprietari, o aventi titolo, di terreni irrigabili. Nei successivi articoli l'avente titolo viene denominato "proprietario".

ART. 2

Verifica periodica fossi

L'Amministrazione Comunale procederà ad una verifica entro e non oltre il 15 aprile di ogni anno, al fine di accertare:

- a) il regolare spurgo dei fossi adacquatori e colatori;
- b) la costruzione delle bocchette e delle prese di derivazione.

I fossi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) consentire il massimo utilizzo delle acque disponibili;
- b) tassativamente una larghezza minima sul fondo non inferiore a cm. 50;
- c) le tubazioni un diametro interno non inferiore a cm. 50.

ART. 3

Fossi provvisori

Dovranno inoltre essere costruiti tutti quei fossi entro i termini di cui all'art. 4, non aventi caratteristiche permanenti, ma comunque indispensabili alla normale e razionale tecnica irrigua.

ART. 4

Termine di costruzione dei fossi

Il termine di scadenza per la costruzione dei fossi di cui all'art. 3, potrà essere prorogato al fine di permettere la raccolta delle produzioni esistenti assicurando, in ogni caso, l'utilizzo delle acque sin dal primo turno d'irrigazione.

ART. 5

Norme da osservare

Non è consentito il passaggio dell'acqua nelle strade vicinali o altre, per cui ogni fondo gravato da servitù di acquedotto dovrà provvedere all'apertura di apposito fosso per convogliare l'acqua ai fondi che ne hanno diritto.

ART. 6

Termini per la pulizia

Il termine stabilito per la pulizia dei fossi è fissato dall' Ordinanza Sindacale e comunque non oltre il quindici aprile di ogni anno, dovranno essere effettuate le operazioni di cui agli artt. 1° e 2°.

ART.7

Inadempienze

Saranno adottati i seguenti provvedimenti in caso di inadempienze:

- a) apertura coattiva da parte dell' Amministrazione Comunale; addebitando le spese all'interessato;
- b) il Comune procederà al controllo dei fossi in oggetto; ove questi risultassero insufficienti, eseguirà i lavori di cui trattasi, a spese degli inadempienti, oltre all' applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Comunale vigente in materia.

ART. 8

Modalità di utilizzo

I proprietari dovranno irrigare a turno secondo il calendario previsto dal Consorzio i propri terreni, iniziando dal punto di derivazione procedendo verso valle senza interruzioni, usando l'acqua per il tempo strettamente necessario all'adacquamento e comunque per un tempo non superiore alle ore 01.30 per giornata piemontese, fatto salvo per situazioni particolari che verranno di volta in volta individuate ed autorizzate da personale addetto alla distribuzione, sentito il parere della Commissione Agricoltura.

ART. 9

Parità del diritto di irrigazione

Qualora alla fine del turno di irrigazione, una parte di proprietari non fosse riuscita ad irrigare i propri beni per cause non imputabili alla negligenza degli stessi, ma per fattori di mancanza di tempo o acqua, al fine di garantire l'irrigazione a tutti i fondi, il turno successivo dovrà riprendere dal punto di interruzione del punto precedente. Pertanto nel turno successivo sarà fatto divieto assoluto ai proprietari siti a monte del punto d'interruzione, di usufruire dell'acqua di irrigazione sino a quando il ciclo irriguo non sia stato completato, da monte a valle del territorio comunale. Solo al suo termine potrà essere ripreso, per il nuovo turno di irrigazione, da monte verso valle.

ART. 10

Condizioni nell'ambito comunale

I proprietari di ogni fondo potranno irrigare le proprie coltivazioni, sempre ch  in occasione di particolari condizioni meteorologiche e/o climatiche, non sia necessario privilegiare particolari colture; in tal caso il Sindaco sentita l'apposita Commissione Agricoltura emetter  apposita Ordinanza.

Qualora per il verificarsi delle condizioni sopra descritte, si addivenisse alla necessit  di emettere Ordinanza Sindacale, a salvaguardia di particolari colture, verr  comunque, consentito ai proprietari dei fondi a valle, che nel turno precedente non siano riusciti ad irrigare completamente e sufficientemente i loro fondi, il completamento della pratica irrigua.

ART. 11

Condizioni fuori dall'ambito comunale

Qualora i Comuni posti a monte del Comune di San Francesco al Campo nel loro turno di irrigazione non abbiano utilizzato completamente la capacit  irrigua a loro destinata e perci  si verificasse la presenza di acqua irrigua nei fossi adacquatori del comune di San Francesco al Campo, questa potr  essere utilizzata dagli utenti in osservanza di quanto prescritto dal presente regolamento in particolare ai precedenti artt. 8 – 9 - 10.

ART. 12

Turnazione

Il proprietario che per motivi personali o altri non riterr  opportuno utilizzare l'acqua durante il turno a lui spettante, perder  il diritto stesso fino al turno successivo.

Decadr  pure dal diritto del turno corrente quel proprietario che non si trover  sulla localit  a tempo opportuno o sar  negligente nella custodia ed uso dell'acqua di irrigazione.

ART. 13
Corretto utilizzo

Per una corretta e razionale tecnica di sfruttamento della disponibilità irrigua è consigliabile servirsi di apposite paratoie (travotto, chiuse), rimanendo assolutamente vietato l'uso di sbarramenti fissi con pietrame, terra, etc..

Le sponde dei fossi devono mantenere uno spessore tale da impedire la dispersione dell'acqua e comunque non inferiore a 50 cm.

ART. 14
Commissione Competente

Le competenze relative al presente regolamento sono assunte dalla Commissione Agricoltura.

ART. 15
Funzionamento Commissione

Si applicano le disposizioni che regolano il funzionamento della Commissione Agricoltura.

ART. 16
Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- a) i regolamenti comunali;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali;
- c) le leggi ed i regolamenti statali vigenti in materia.

ART. 17
Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 18
Sanzioni – Ricorsi

Per quanto concerne le applicazioni delle sanzioni, si rimanda al Regolamento Comunale vigente in materia.

Avverso le sanzioni comminate dal personale addetto alla vigilanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di notifica o contestazione al Sindaco, che deciderà in merito, sentito il parere, obbligatorio, ma non vincolante, della Commissione Agricoltura.

ART. 19
Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione.

ART. 20
Norme finali di attuazione

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il precedente regolamento comunale sull'uso delle acque di irrigazione e tutte le norme precedenti in contrasto con le presenti. Qualora vengano emanate norme atte a modificare disposizioni del presente regolamento queste verranno automaticamente recepite venendo a farne parte integrante senza particolari formalità.

ART. 21
Disposizioni transitorie

La Commissione Agricoltura è integrata, per la trattazione degli argomenti inerenti il presente regolamento, dai 3 membri che hanno fornito l'adesione alla ex commissione irrigua.

Tali membri avranno il diritto di partecipare alle riunioni della Commissione medesima senza diritto di voto, e decadranno dal diritto di partecipare alle riunioni della Commissione quando raggiungeranno tre assenze non giustificate. Sia in questo caso sia in caso di dimissioni o decesso non verranno sostituiti. I medesimi decadranno comunque alla scadenza della Commissione Agricoltura, vigente alla data di approvazione del presente regolamento, e non verranno sostituiti.